

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Ultra Impresa - Fabbriato"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione di **muri e impianti del fabbricato** in cui viene svolta l'attività, da eventi quali incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, nonché prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ E' assicurato il **fabbriato**, o parte di esso, **ossia** la costruzione edile e gli impianti e installazioni fissi al servizio del fabbricato stesso. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.
 - **Essential:** comprensiva delle garanzie "Incendio e altri eventi" ed "Emergenze in azienda";
 - **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, delle garanzie "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
 - **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Eventi atmosferici";
 - **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, della garanzia "Allagamento" nonché, rispetto alle altre Soluzioni, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.

L'assicurazione è prestata entro le **somme assicurate** puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

Per i danni a muri e impianti **non sono coperti** i danni a:

- ✗ alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole;
- ✗ fabbricati aventi descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato/Condizioni di operatività relative a Danni a muri e impianti";
- ✗ fabbricati adibiti ad attività diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Danni a muri e impianti: l'assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.
- ✓ Assistenza: le garanzie di assistenza riferite ai locali di un fabbricato, sono valide per le ubicazioni poste nella Repubblica Italiana. Per le altre prestazioni di assistenza, la validità territoriale è indicata nelle singole prestazioni.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro, per i Danni ai muri e impianti, deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

In presenza di vincolo e con una durata della copertura assicurativa pari o superiore a 2 anni, è possibile pagare il premio anche in una sola volta per l'intera durata della copertura assicurativa.

E' possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto".

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata in Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E' possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennialità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennialità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Diritto di recesso dalle garanzie: relativamente alle garanzie “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, “Terremoto” e “Alluvione e Inondazione”, il Contraente può recedere dalle garanzie stesse in qualsiasi momento con l'invio di una lettera raccomandata e dando un preavviso di 15 giorni.

Analoga facoltà di recesso è riconosciuta anche all'Impresa.

Se il recesso avviene da parte dell'Impresa, il Contraente ha facoltà di recedere da tutte le altre garanzie prestate nella copertura assicurativa, con l'invio di una raccomandata all'Impresa entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata dell'impresa con la quale si comunica il recesso e comunque con il termine di preavviso di 15 giorni. In tal caso la copertura cesserà di avere effetto.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Ultra Impresa - Fabbriato"

Data ultimo aggiornamento: 24/06/2023 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 119.304.208 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 117.731.765 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 126.917.418 euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 57.112.838 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 171.040.919 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 155.229.659 euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 135%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l'indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top).

Il programma Ultra ed il suo Regolamento

Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.

L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Ultra, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali", consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.

E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente di scegliere la prestazione

	prevista dall'Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.
Danni a muri e impianti - Garanzie base	
Incendio e altri eventi (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> § incendio; § fulmine; § esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; § implosione; § caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; § caduta di meteoriti ed altri corpi celesti; § onda sonora; § caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto; § fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; § urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua. <p>Sono compresi i danni causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da esse.</p> <p>Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.</p>
Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio.</p> <p>I danni subiti dalle cose assicurate poste all'aperto, sono indennizzati sempreché siano collocate nell'ambito dell'ubicazione o in spazi dove si svolge l'attività dichiarata adiacenti ai locali dell'ubicazione e sempreché siano ideate e destinate ad un uso esterno.</p> <p>Relativamente ai danni causati alle cose assicurate in conseguenza dell'occupazione non militare dell'ubicazione, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.</p>
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")	<p>Solo in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa e il proseguimento dell'attività stessa.</p> <p>Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, entro lo specifico limite di indennizzo, purché siano necessariamente ed effettivamente sostenute.</p> <p>Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.</p>
Eventi atmosferici (operante per le Soluzioni "Premium" o "Top")	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve e sono compresi anche i danni all'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.</p> <p>Sono compresi, inoltre, i danni causati dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> § traboccamento di grondaie e pluviali, anche se determinato da accumulo di neve o grandine; § gelo. <p>I danni causati dal sovraccarico neve, sono coperti sempreché il sovraccarico abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti.</p>

<p>Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti</p> <p>(operante per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p>	<p>sono compresi i danni materiali e diretti subiti dalle tettoie fisse, dai porticati e dai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.</p>
<p>Allagamento</p> <p>(operante per la Soluzione "Top")</p>	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il traboccamento di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature; § rigurgito di fognature causato da eventi atmosferici diversi da quelli indicati al punto precedente; § fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.
<p>Indennità aggiuntiva</p> <p>(operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita "Fabbricato", quantificabile sull'Indennizzo spettante in base alle condizioni del presente contratto.</p>
<p>Danni a muri e impianti – Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive</p>	
<p>Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive</p> <p>(operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In caso di sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> § degli oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica; b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica; c) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. <p>Tali oneri concorrono alla determinazione della somma assicurata.</p> <p>Gli oneri di cui ai punti a) e b), entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa compresi i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica, non concorrono alla determinazione della somma assicurata e sono rimborsati a primo rischio assoluto;</p> § delle spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose amovibili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del fabbricato e/o delle cose assicurate danneggiate. Queste spese sono rimborsate a primo rischio assoluto; § degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto di cui all'articolo "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a primo rischio assoluto. <p>Estensione ai casi di colpa grave e dolo</p> <p>La copertura assicurativa è operante anche per i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> § colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; § dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

	<p>Trasloco dell'azienda in altra ubicazione Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'attività dichiarata venga trasferita, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui agli articoli:</p> <p>§ "Caratteristiche costruttive del fabbricato"; § "Circostanze non influenti"; § "Validità territoriale".</p> <p>Dimezzamento Franchigia e minimo di Scoperto a seguito dello stesso evento Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata sia nel presente Ambito di rischio "Fabbricato" sia nell'Ambito di rischio "Contenuto", l'Impresa provvede al pagamento dei Sinistri dimezzando la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti, ferma l'applicazione della percentuale di Scoperto. Questa condizione è operante sempreché: § entrambe le garanzie coinvolte siano prestate con una Franchigia, anche frontale, o un minimo di Scoperto; § gli Ambiti di rischio coinvolti siano riferiti alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione. Questa condizione non è operante sulle garanzie: § "Terremoto"; § "Alluvione e Inondazione".</p>
Assistenza	
<p>Emergenze in azienda (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" e valida solo se non operante la condizione "Pagamento del premio in una sola volta")</p>	<p>L'Impresa – tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. – offre le seguenti prestazioni di assistenza: <u>Assistenza locali attività dichiarata</u> Invio di fornitori per interventi urgenti; invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura; invio di un vetraio, invio di un frigorista; spese di trasloco, servizi di pulizia, spese di custodia effetti personali. <u>Altre prestazioni di assistenza</u> Accesso alla rete di artigiani convenzionati, consulenza legale di carattere generale, anticipo spese cauzione all'estero, anticipo spese legali all'estero. <u>Assistenza dati informatici</u> Assistenza "CYBER" per il recupero dei dati informatici, reperimento di specialisti informatici per il recupero dati. <u>Assistenza sanitaria</u> Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24, second opinion, consulenza sanitaria di altissima specializzazione, consegna medicinali a domicilio. La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<p>Riduzione del premio per durata poliennale</p>	<p>In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – LE GARANZIE AGGIUNTIVE (selezionabili per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")	
<p>Garanzia aggiuntiva Bagnatura</p>	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi, a seguito di: § rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato e/o del macchinario, anche se causata da gelo; § rigurgito di sistemi di scarico o fognature; nonché i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.</p>

<p>Garanzia aggiuntiva Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas (estensione operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di ambito di rischio e solo se è selezionata la garanzia aggiuntiva "Bagnatura")</p>	<p>Sono rimborsate le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato o del macchinario adibiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> § adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, anche in caso di rottura originata da gelo purché in tali circostanze l'attività dichiarata in Scheda tecnica di ambito di rischio risulti sospesa da meno di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al sinistro; § adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, installati all'aperto purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo; § adduzione o scarico di liquidi diversi dall'acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o fluido fluente, anche se installati all'aperto purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo quando coinvolgano impianti, o porzione degli stessi, installati all'aperto; § raccolta o smaltimento di acqua piovana, non dovute a carenza di manutenzione; <p>Sono comprese le spese relative alla demolizione e al ripristino.</p> <p>Sono comprese, inoltre, le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti di distribuzione di gas di competenza dell'Assicurato posti a servizio del fabbricato e/o del macchinario, purché la dispersione sia accertata da personale specializzato e abbia come conseguenza il blocco dell'erogazione.</p> <p>Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico</p>	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa.</p> <p>Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre</p>	<p>Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle lastre in quanto facenti parte delle cose assicurate, in conseguenza della rottura e/o danneggiamento accidentale che ne comprometta la funzionalità, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di demolizione, trasporto e installazione.</p> <p>Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Terremoto</p>	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati da terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Questa garanzia è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (o magnitudo locale ML) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) o, in assenza di quest'ultimo, da altro Istituto subentrato e riconosciuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel caso di più valorizzazioni della magnitudo Richter fornite dall'Istituto entro 48 ore dalla prima segnalazione, si considera quella più elevata.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Alluvione e inondazione</p>	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, eventualmente poste nelle vicinanze.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli</p>	<p>Sono compresi i guasti causati dai ladri:</p> <ul style="list-style-type: none"> § ai locali dell'ubicazione, ai relativi infissi e serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell'ubicazione stessa; § a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificate ai guasti causati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro; § agli impianti fissi automatici di allarme. <p>Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per rafforzare, anche sostituendoli:</p>

	<p>§ gli infissi; § i serramenti; § le serrature; danneggiati dai ladri. Sono parificate ai guasti causati dai ladri, anche se non in relazione al sinistro, purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità: § le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento; § le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.</p>
Garanzia aggiuntiva Perdita canoni di locazione	<p>Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato – in qualità di proprietario – che sono compresi per l'importo del canone presumibile ad essi relativo. Qualora l'Assicurato sia affittuario dei locali, la garanzia si intende riferita ai canoni di locazione che lo stesso è tenuto a corrispondere al proprietario. Se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale".</p>
Garanzia aggiuntiva Spese di decontaminazione, risanamento e smaltimento di residui del sinistro	<p>Sono comprese, a causa di sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi). Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.</p>

Esemplificazione di alcune operatività della copertura

Valore Intero e regola proporzionale

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del sinistro, la somma assicurata sia inferiore al valore della cosa.

- Danno parziale
 - Somma assicurata = Euro 100.000
 - Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
 - Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" = Euro 20.000
 - Somma assicurata con l'aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
 - Danno accertato = Euro 10.000
 - Importo indennizzato = $120.000 \times 10.000 / 200.000 = \text{Euro } 6.000$

- Danno parziale
 - Somma assicurata = Euro 100.000
 - Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
 - Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" = Euro 20.000
 - Somma assicurata con l'aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
 - Danno accertato = Euro 180.000
 - Importo indennizzato = $120.000 \times 180.000 / 200.000 = \text{Euro } 108.000$ ma l'indennizzo sarà pari ad Euro 100.000 che rappresenta la somma assicurata

- Danno totale
 - Somma assicurata = Euro 100.000
 - Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
 - Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" = Euro 20.000
 - Somma assicurata con l'aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
 - Danno accertato = Euro 200.000
 - Importo indennizzato = $120.000 \times 200.000 / 200.000 = \text{Euro } 120.000$ ma l'indennizzo sarà pari ad Euro 100.000 che rappresenta la somma assicurata

Primo rischio assoluto

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile

- Danno parziale
 - Somma assicurata = Euro 100.000
 - Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
 - Danno accertato = Euro 10.000
 - Importo indennizzato = Euro 10.000
- Danno totale
 - Somma assicurata = Euro 100.000
 - Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
 - Danno accertato = Euro 200.000
 - Importo indennizzato = Euro 100.000 ovvero si applica la somma assicurata



Che cosa NON è assicurato?

Condizioni di operatività relative a Danni a muri e impianti

<p>Caratteristiche costruttive del fabbricato</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione ad attività svolte in fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi dalle indicazioni che seguono.</p> <p>La copertura assicurativa è prestata a condizione che l'attività dichiarata sia svolta sottotetto ad un fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> § in normale stato di manutenzione e conservazione; § costruito, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di ambito di rischio, con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi. <p><u>Classe 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> § strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili. Le pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate pareti esterne incombustibili; § strutture portanti del tetto e solai in materiali anche combustibili; § finestrature e lucernari in materiali anche combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture. Tale tolleranza è elevata al 40% allorché trattasi di materia plastica non espansa o alveolare; § coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare. <p><u>Classe 2)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> § strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili; § strutture portanti del tetto e solai in materiali anche combustibili;
---	--

	<p>§ finestre e lucernari in materiali anche combustibili;</p> <p>§ coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.</p> <p>Relativamente alle classi 1) e 2), quando le attività dichiarate contemplino la lavorazione del legno, almeno i 5/10 delle macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – dovranno essere collegate ad un impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.</p> <p>Qualora il fabbricato sede dell'attività dichiarata sia porzione di una struttura più ampia, le caratteristiche sopra descritte sono riferite all'intero immobile.</p>
<p>Circostanze non influenti</p>	<p>E' tollerata e quindi può anche non essere espressamente dichiarata dal Contraente:</p> <p>§ l'esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, intendendosi ininfluente agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati. Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata;</p> <p>§ l'esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio che si intendono automaticamente assicurate nelle Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;</p> <p>§ l'esistenza di manufatti di cui all'articolo 12 comma 1 gruppo E del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;</p> <p>§ l'esistenza di non oltre 1 Kg di Esplosivi;</p> <p>§ l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;</p> <p>è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:</p> <p>§ operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.</p> <p>Relativamente alle caratteristiche del Fabbricato, non hanno influenza:</p> <p>§ le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi 1/4 dell'area coperta del fabbricato stesso;</p> <p>§ i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, non Finestre, se la superficie da essi occupata non eccede il 10% di quella totale delle pareti esterne;</p> <p>§ soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei locali in cui si trovano non si considerano Solai;</p> <p>§ quelle di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);</p> <p>§ gazebo e tettoie esterne non fisse, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.</p> <p>Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella presente copertura assicurativa, inoltre, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale) e al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata. Ai fini della presente copertura assicurativa, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.</p> <p>Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 6.6 "Determinazione del danno", 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 9.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 9.5 "Aggravamento del rischio".</p>
<p>Rischi esclusi relativi a Danni a muri e impianti</p>	
<p>Rischi esclusi per la garanzia "Eventi atmosferici"</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano anche i seguenti rischi esclusi:</p> <p>In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici" (valida per le Soluzioni "Premium" o "Top"), la copertura non è operante per i danni subiti da:</p>

	<p>a) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);</p> <p>b) strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.</p> <p>Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non è operante, inoltre, per i danni:</p> <p>c) subiti da cose poste all'aperto o da cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il sinistro.</p> <p>Relativamente ai danni causati dal sovraccarico neve non sono operanti le esclusioni di cui sopra e la copertura, invece, non è operante per i danni subiti da:</p> <p>d) strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;</p> <p>e) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;</p> <p>f) strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura relativi a Danni a muri e impianti

<p>I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che in relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:</p> <p>a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;</p> <p>b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;</p> <p>c) verificatisi in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a) b) e c);</p> <p>d) causati da ordigni e/o residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;</p> <p>e) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;</p> <p>f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>g) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>h) di furto o rapina tentati o consumati alle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa e i guasti causati dai ladri;</p> <p>i) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;</p> <p>j) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, maree (acqua alta), mareggiate, penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;</p> <p>k) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificata una esplosione, uno scoppio o un'implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;</p> <p>l) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;</p> <p>m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p>
---	---

	<p>n) di rischio informatico intendendosi per tale: n1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; n2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; n3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti n1) e n2);</p> <p>o) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: o1) uso di internet o intranet; o2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; o3) computer virus o software simili; o4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; o5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;</p> <p>e, per i danni di cui ai precedenti punti m2) e m3), dovuti a: n6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; n7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti n1) e n2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (validi per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In relazione alla garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni:</p> <p>a) causati dai ladri ai locali dell'Ubicazione e ai relativi Infissi, serramenti, recinzioni e cancelli per introdursi nei locali stessi;</p> <p>b) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;</p> <p>c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;</p> <p>d) causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;</p> <p>e) da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;</p> <p>f) da imbrattamento dei muri esterni dell'ubicazione;</p> <p>Relativamente ai danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo, la copertura non è operante per:</p> <p>g) le perdite, i danni, i costi e/o le spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" (validi per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In relazione alla garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività", la copertura non è operante per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:</p> <p>a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</p> <p>c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;</p> <p>d) cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici" (validi per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p>	<p>In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni causati da:</p> <p>a) accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato;</p> <p>b) rigurgito di fognature;</p> <p>c) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.</p> <p>Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non è operante, inoltre, per i danni:</p> <p>d) causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di rottura di impianti originata dal gelo nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia "Estensione Eventi atmosferici a tettoie</p>	<p>In relazione alla garanzia "Estensione Eventi atmosferici a tettoie", la copertura non è operante per i danni causati da sovraccarico neve.</p>


fisse, porticati, fabbricati aperti” (validi per le Soluzioni “Premium” o “Top”)	
I limiti di copertura della garanzia “Allagamento” (validi per la Soluzione “Top”)	In relazione alla garanzia “Allagamento”, la copertura non è operante per i danni causati da: <ul style="list-style-type: none"> a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’allagamento sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa; b) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; c) fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; d) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento oggetto della copertura assicurativa; e) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. La copertura non è operante, inoltre, per i danni: <ul style="list-style-type: none"> f) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine.
I Limiti di copertura della garanzia “Indennità aggiuntiva” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)	In relazione alla garanzia “Indennità aggiuntiva”, l’Indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli: <ul style="list-style-type: none"> § 2.2.3 “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”; § 2.3.8 “Perdita canoni di locazione”.
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura dei Danni a muri e impianti	
I limiti di copertura della garanzia “Bagnatura” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)	In relazione alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura”, la copertura non è operante per i danni: <ul style="list-style-type: none"> a) causati dalla rottura di impianti originata dal gelo se: <ul style="list-style-type: none"> a1) installati all’aperto, anche se interrati; a2) l’attività dichiarata in Scheda tecnica di ambito di rischio risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al sinistro; b) causati da accumulo o scorrimento di acqua all’esterno del fabbricato nonché, relativamente al rigurgito di fognature, quelli causati da eventi atmosferici; nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
I limiti di copertura della garanzia “Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)	In relazione alla garanzia aggiuntiva “Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas”, la copertura non è operante per le spese necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)	In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico”, la copertura non è operante per i danni: <ul style="list-style-type: none"> a) derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; b) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.
I limiti di copertura della garanzia	In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre”, la copertura non è operante per le rotture derivanti da:

<p>aggiuntiva “Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>a) eventi atmosferici; b) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici; c) operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; d) rimozione delle lastre, degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate. La copertura, inoltre, non è operante: e) per le rotture di lastre che alla data di entrata in vigore della presente copertura non fossero integre ed esenti da difetti; f) per le scheggiature e le rigature.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Terremoto” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia aggiuntiva “Terremoto”, la copertura non è operante per i danni causati da: a) eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e maremoto; b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Alluvione e Inondazione” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia aggiuntiva “Alluvione e Inondazione”, la copertura non è operante per i danni: a) causati da: a1) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; a2) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’alluvione o inondazione sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa; a3) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento oggetto della copertura assicurativa; a4) atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; nonché per i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno.</p>
<p>Limiti di copertura relativi all’Assistenza</p>	
<p>I limiti di copertura della garanzia in azienda” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni derivanti da: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo; f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; k) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; l) azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro</p>

	<p>attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità;</p> <p>m) evento di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della decorrenza della presente copertura assicurativa.</p> <p>Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "A1) – Assistenza locali attività dichiarata" della garanzia "Emergenze in azienda", sono escluse le prestazioni derivanti da:</p> <p>n) degrado graduale degli impianti causato da negligenza e mancanza di manutenzione da parte del titolare dell'attività dichiarata;</p> <p>o) interruzione, perdita o sospensione temporanea di erogazione delle forniture pubbliche di elettricità, acqua o gas nei locali dell'attività dichiarata, a qualunque causa siano esse imputabili.</p> <p>Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa interventi su:</p> <p>p) ambienti al di fuori del perimetro dei locali dell'attività dichiarata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mura, cancelli, siepi, recinzioni, costruzioni annesse, tettoie, garage distaccati, installazioni collettive, impianti ad uso collettivo o del fornitore e/o distributore di acqua, gas o energia elettrica;</p> <p>q) impianti con difetti di costruzione, di installazione, non a norma;</p> <p>r) impianti senza certificazione di avvenuta manutenzione obbligatoria periodica.</p> <p>Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "A3) – Assistenza dati informatici" della garanzia "Emergenze in azienda", sono escluse le prestazioni derivanti da:</p> <p>s) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;</p> <p>t) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.</p> <p>Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "B) – Garanzia di assistenza sanitaria" della garanzia "Emergenze in azienda", sono escluse le prestazioni derivanti da:</p> <p>u) richieste di consulenza derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, note all'Assicurato prima della decorrenza della presente copertura assicurativa;</p> <p>v) richieste di consulenza in presenza di un'emergenza medica;</p> <p>w) richieste di consulenza per patologie psichiatriche;</p> <p>x) richieste di prescrizioni di certificati medici;</p> <p>y) richieste di congedi per malattia e loro possibile prolungamento;</p> <p>z) svolgimento di attività professioni pericolose;</p> <p>aa) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;</p> <p>bb) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;</p> <p>cc) suicidio o tentativo di suicidio;</p> <p>dd) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;</p> <p>ee) quarantene.</p>
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione	
Danni a muri e impianti (validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")	
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della copertura assicurativa può essere prevista la detrazione di una franchigia frontale, eventualmente indicata in Scheda tecnica di ambito di rischio. Questa franchigia non viene applicata alle garanzie che in base a quanto indicato in Scheda tecnica di ambito di rischio sono prestate con uno scoperto o una franchigia propria.	
Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici Terrorismo	Limite di indennizzo e scoperto Limite di indennizzo e scoperto
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività Spese non documentate	Limite di indennizzo
Eventi atmosferici Danni causati da gelo	Limite di indennizzo e scoperto Limite di indennizzo e scoperto
Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti	Limite di indennizzo e scoperto
Allagamento	Limite di indennizzo e scoperto
Bagnatura	Limite di indennizzo e scoperto


Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas	Scoperto
Danni da fenomeno elettrico	Franchigia
Terremoto	Limite di indennizzo e franchigia
Alluvione e inondazione	Limite di indennizzo e franchigia
Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli	Scoperto
Spese di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo
Onorario periti	Limiti di indennizzo
Onorari di progettisti e consulenti	Limiti di indennizzo


Esemplificazione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie	
Applicazione di scoperti e/o franchigie	
<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900 • Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100 • Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 • Scoperto 10% minimo Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600 	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Danni a muri e impianti</p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata; c) presentare denuncia di sinistro avvisando ai sensi dell'art. 1913 codice civile: <ul style="list-style-type: none"> - l'Impresa telefonando al numero verde 800.88.55.00 (per chiamate dall'estero: +39 02.89.040.764) o accedendo alla propria Area Clienti all'interno del sito www.allianzviva.it, o, alternativamente, - il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza; d) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.</p>


	<p>Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> § conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; § predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal sinistro; § mettere a disposizione dell'Impresa i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. <p><u>Servizio di salvataggio e risanamento</u></p> <p>Il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di sinistro in cui siano state coinvolte le cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal sinistro.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato può attivare i servizi di salvataggio e risanamento utilizzando il numero verde dell'Impresa 800 458.800 tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.</p> <p>Assistenza diretta/in Convenzione Assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Emergenze in azienda</u> <p>Le garanzie di servizi di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A.</p> <p>Gestione da parte di altre Imprese Denuncia di sinistro Assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Emergenze in azienda</u> <p>In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:</p> <ul style="list-style-type: none"> § numero verde 800/458.800 dall'Italia; § numero +39 02/26609114 <p>comunicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> § il tipo di assistenza che vuole richiedere; § il cognome e il nome o la denominazione sociale; § il codice fiscale o la partita IVA; § il numero della copertura assicurativa; § l'indirizzo e il luogo da cui chiama; § il recapito telefonico; § l'ubicazione dei locali adibiti all'Attività per i quali si chiede l'intervento, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere. <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell'attività) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell'attività) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Termini di indennizzo</p> <p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.</p> <p>Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita della presente copertura assicurativa singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una copertura assicurativa distinta.</p> <p>Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha</p>


	<p>il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'indennizzo.</p> <p>Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.</p>
--	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito.</p> <p>Modalità di pagamento del premio:</p> <p>Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.</p> <p>Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.</p> <p>Adeguamento del premio (Non valido per le garanzie di assistenza) Le somme assicurate, i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il premio, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore – calcolata rapportando l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio) all'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per sinistro l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>
	<p>Recesso per ripensamento Nell'ipotesi in cui l'Assicurato eserciti tale diritto, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Periodo di carenza delle garanzie aggiuntive “Terremoto” e/o “Alluvione e Inondazione” La copertura assicurativa ha effetto dal 20° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Qualora questa copertura sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione o in rinnovo di altra riguardante la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> § dal giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le somme assicurate dalla stessa; § dal giorno di decorrenza di questa copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la copertura?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari di fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana, siano essi persona fisica o giuridica (quest'ultima con fatturato annuo alla sottoscrizione fino 4.000.000 di euro), che vogliono proteggere il fabbricato in cui viene svolta l'attività dichiarata.</p> <p>L'attività esercitata deve rientrare tra quelle previste a catalogo per i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> § commercio al dettaglio; § commercio all'ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali; § commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione; § ristorazione; § aziende manifatturiere; § servizi; § edilizia. <p>Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> § Essential: è rivolta a coloro che vogliono proteggere il fabbricato a seguito di "Incendio e altri eventi" nonché a coloro che vogliono avvalersi di prestazioni di assistenza (quest'ultima prestazione non è operante se è richiamata la condizione "Pagamento del Premio in una sola volta"); § Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il fabbricato anche a seguito di "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"; § Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il fabbricato anche a seguito di "Eventi atmosferici"; § Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il fabbricato anche a seguito di "Allagamento" e beneficiare, rispetto alle altre Soluzioni, dell'eliminazione delle franchigie e dei minimi di scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni. <p>Tutte le Soluzioni sopra indicate possono essere arricchite con le garanzie aggiuntive disciplinate nel presente documento alla Sezione "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive".</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24,70%.	

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> § con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano; § alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>

	<p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>
Risoluzione delle liti transfrontaliere	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ULTRA

Impresa

Fabbricato

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 931 - 25/03/2023

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Alluvione, Inondazione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali o artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e l'effetto della stessa.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste nella copertura assicurativa.

Centro Commerciale: l'insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Cose assicurate: le cose individuate nell'articolo 2.1 "Cose assicurate".

Esplosivi: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.

Franchigia frontale: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, applicata a qualsiasi danno indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, tranne sulle garanzie che, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono prestate con uno Scoperto o una Franchigia propria.

Finestratura: l'apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata nel Tetto, **Lucernario**.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Implosione: il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa: Allianz Viva S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili le sostanze e i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;

Glossario

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata.

Infissi: i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti o traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre compresi i lucernari.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Macchine mordenti: le macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.

Merci speciali: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci). Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura assicurativa sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).

Regola proporzionale: il criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Fabbricato", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: le strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il Manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.

Glossario

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

Ubicazione: l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, quali ad esempio magazzini, l'area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
- i locali che non costituiscano pertinenze, sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

Valore a nuovo: il criterio di valutazione stabilito tra le parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che la Somma assicurata corrisponda per la partita "Fabbricato", al valore o costo di ricostruzione ossia alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata per la totalità del valore delle Cose assicurate e che prevede l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	PAG. 5
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 5
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 15
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 16
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 20
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 20
7. PREMIO	PAG. 25
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 26
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 27

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio "**Fabbricato**" è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Essential:** comprensiva delle garanzie "Incendio e altri eventi" ed "Emergenze in azienda" (quest'ultima garanzia non è operante se è richiamata la condizione di cui all'articolo 7.6 "Pagamento del Premio in una sola volta");
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, delle garanzie "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Eventi atmosferici";
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, della garanzia "Allagamento" nonché, rispetto alle altre Soluzioni, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.

Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all'art. 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Art. 1.2 - Il Regolamento Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento "**Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**" (di seguito "**Regolamento Ultra**"), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile di Ultra e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'ultima edizione di Ultra in vigore al tempo della denuncia di Sinistro.** Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel "**Regolamento Ultra**", le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti, alcuni rinvii espressi al "**Regolamento Ultra**" nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**

Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie, della Franchigia frontale e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 2.1 - Cose assicurate

La copertura assicurativa si riferisce alle cose di seguito descritte **che devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.**

In particolare, la copertura indennizza l'Assicurato dei danni alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Le Cose assicurate sono costituite dalla partita "Fabbricato".

Per "Fabbricato" si intende l'intero immobile o porzione di esso/locali, in cui si svolge l'Attività dichiarata, compresi:

- le strutture portanti verticali, le strutture portanti del Tetto, il Tetto, i Solai, le pareti esterne e tutte le opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, le opere di fondazione o quelle interrato;
- i piazzali, i lastricati, le strade interne;

Condizioni di assicurazione

- i cancelli, le recinzioni, le tettoie fisse, e pensiline fisse, le antenne;
- i pannelli solari, termici e fotovoltaici;
- gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali a titolo esemplificativo: gli impianti idrici, quelli atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, gli impianti igienici e sanitari, gli impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento, gli impianti elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, gli impianti di estinzione incendi, di prevenzione e di allarme;
- gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
- la moquette, le tappezzerie, i rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, i mosaici, gli affreschi e le statue.

Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di immobile, essa si estende alle relative quote delle parti costituenti proprietà comune.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.2.1 - Incendio e altri eventi (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

Sono compresi i danni causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, **purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa** che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da esse.

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 2.2.2 - Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettere b) ed e), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio.

I danni subiti dalle Cose assicurate poste all'aperto, sono indennizzati sempreché siano collocate nell'ambito dell'Ubicazione o in spazi dove si svolge l'Attività dichiarata adiacenti ai locali dell'Ubicazione e sempreché siano ideate e destinate ad un uso esterno.

Relativamente ai danni causati alle Cose assicurate in conseguenza dell'occupazione non militare dell'Ubicazione, **gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

Art. 2.2.3 - Spese straordinarie per la ripresa dell'attività (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera m), **solo in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute**, per la ripresa e il proseguimento dell'Attività stessa.

Condizioni di assicurazione

Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, entro lo specifico Limite di indennizzo, purché siano necessariamente ed effettivamente sostenute.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.4 - Eventi atmosferici (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve e sono compresi anche i danni all'interno del Fabbricato **avvenuti** a seguito delle **rotture** provocate al Fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.

Sono compresi, inoltre, i danni causati dal:

- Traboccamento di grondaie e pluviali, anche se determinato da accumulo di neve o grandine;
- gelo.

I danni causati dal sovraccarico neve, sono coperti **sempreché** il sovraccarico abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti.

Art. 2.2.5 - Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti (Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e solo se è operante la garanzia "Eventi atmosferici")

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.1.2 - "Rischi esclusi per la garanzia Eventi atmosferici", lettera a) e a integrazione di quanto previsto dall'articolo 2.2.4 - "Eventi atmosferici", sono compresi i danni materiali e diretti subiti dalle tettoie fisse, dai porticati e dai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Art. 2.2.6 - Allagamento (Valido per la Soluzione "Top")

Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da allagamento a seguito di:

- accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del Fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il Traboccamento di grondaie, pluviali o condotti o il Rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
- Rigurgito di sistemi di scarico o fognature causati da eventi atmosferici diversi da quelli indicati al punto precedente;
- fuoriuscita di liquidi, **non dovuta a rottura**, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.

Art. 2.2.7 - Indennità aggiuntiva (Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita "Fabbricato", quantificabile sull'Indennizzo spettante in base alle condizioni del presente contratto.

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive (Selezionabili per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e sono operanti se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Bagnatura

Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi, a seguito di:

- rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo;
- Rigurgito di sistemi di scarico o fognature;

nonché i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.2 - Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas (Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e solo se è selezionata la garanzia aggiuntiva "Bagnatura")

Sono rimborsate le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato o del Macchinario adibiti a:

- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, anche in caso di rottura originata da gelo **purché in tali circostanze l'Attività** dichiarata in Scheda tecnica di Ambito di rischio risulti sospesa da meno di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro;

Condizioni di assicurazione

- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, installati all'aperto **purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo;**
- adduzione o scarico di liquidi diversi dall'acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o fluido fluente, anche se installati all'aperto **purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo quando coinvolgano impianti, o porzione degli stessi, installati all'aperto;**
- raccolta o smaltimento di acqua piovana, **non dovute a carenza di manutenzione;**

Sono comprese le spese relative alla demolizione e al ripristino.

Sono comprese, inoltre, le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti di distribuzione di gas di competenza dell'Assicurato posti a servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, **purché la dispersione sia accertata da personale specializzato e abbia come conseguenza il blocco dell'erogazione.**

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.3 - Danni da fenomeno elettrico

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera l), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.4 - Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre in quanto facenti parte delle Cose assicurate, in conseguenza della rottura e/o danneggiamento accidentale che ne comprometta la funzionalità, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di demolizione, trasporto e installazione.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.5 - Terremoto

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera j), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, causati da Terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Questa garanzia è operante per i **solì terremoti di magnitudo Richter (o magnitudo locale ML) uguale o superiore a 4.0** localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) o, in assenza di quest'ultimo, da altro Istituto subentrato e riconosciuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel caso di più valorizzazioni della magnitudo Richter fornite dall'Istituto entro 48 ore dalla prima segnalazione, si considera quella più elevata.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.3.6 - Alluvione e Inondazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera j), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, **quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, eventualmente poste nelle vicinanze.**

Art. 2.3.7 - Guasti causati da ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettere e) e h), sono compresi i guasti causati dai ladri:

- ai locali dell'Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell'Ubicazione stessa;
- a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificate ai guasti causati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro;
- agli impianti fissi automatici di allarme.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per rafforzare, anche sostituendoli:

- gli Infissi;
- i Serramenti;
- le serrature;

danneggiati dai ladri.

Sono parificate ai guasti causati dai ladri, anche se non in relazione al Sinistro, **purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità:**

Condizioni di assicurazione

- le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
- le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.8 - Perdita canoni di locazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera m), se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, **ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.**

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - in qualità di proprietario - che sono compresi per l'importo del canone presumibile ad essi relativo.

Qualora l'Assicurato sia affittuario dei locali la garanzia si intende riferita ai canoni di locazione che lo stesso è tenuto a corrispondere al proprietario.

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale".

Art. 2.3.9 - Spese di decontaminazione, risanamento e smaltimento di residui del Sinistro

Sono comprese, **a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa**, le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro (**esclusi quelli radioattivi**).

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.4 - Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Art. 2.4.1 - Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi:

- degli oneri **necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa e precisamente:**
 - a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
 - b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;
 - c) gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma assicurata.

Gli oneri di cui ai punti a) e b), entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa compresi i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica, non concorrono alla determinazione della Somma assicurata e sono rimborsati a Primo rischio assoluto;

- delle spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi** di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile** per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose assicurate danneggiate. Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto;
- degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 6.4 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto.

Art. 2.4.2 - Estensione ai casi di colpa grave e dolo

La copertura assicurativa è operante anche per i danni causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 2.4.3 - Trasloco dell'azienda in altra Ubicazione

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui agli articoli:**

- 2.5.2 "Caratteristiche costruttive del fabbricato";

Condizioni di assicurazione

- 2.5.3 "Circostanze non influenti";
- 5.1 "Validità territoriale".

Art. 2.4.4 - Dimezzamento Franchigia e minimo di Scoperto a seguito dello stesso evento

Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata sia nel presente Ambito di rischio "Fabbricato" sia nell'Ambito di rischio "Contenuto", l'Impresa provvede al pagamento dei Sinistri dimezzando la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti, ferma l'applicazione della percentuale di Scoperto.

Questa condizione è operante sempreché:

- entrambe le garanzie coinvolte siano prestate con una Franchigia, anche frontale, o un minimo di Scoperto;
- gli Ambiti di rischio coinvolti siano riferiti alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione.

Questa condizione non è operante sulle garanzie di cui agli articoli:

- 2.3.5 "Terremoto";
- 2.3.6 "Alluvione e Inondazione".

Art. 2.5 - Operatività delle garanzie (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Art. 2.5.1 - Destinazione dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Qualora nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata l'estensione "Estensione ai locali adibiti ad abitazione", la copertura si intende valida anche per i locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato che si trovano presso la stessa Ubicazione, rimanendo in ogni caso escluso il contenuto degli stessi.

Art. 2.5.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

La copertura assicurativa è prestata a condizione che l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto ad un Fabbricato:

- in normale stato di manutenzione e conservazione;
- **costruito**, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi.**

Classe 1)

- strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili. Le pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate pareti esterne incombustibili;
- strutture portanti del Tetto e Solai in materiali anche combustibili;
- Finestrature e Lucernari in materiali anche combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture. Tale tolleranza è elevata al **40%** allorché trattasi di materia plastica non espansa o alveolare;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Classe 2)

- strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto e Solai in materiali anche combustibili;
- Finestrature e Lucernari in materiali anche combustibili;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Relativamente alle classi 1) e 2), quando le Attività dichiarate contemplino la lavorazione del legno, almeno i 5/10 delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – **dovranno essere collegate ad un impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.**

Qualora il Fabbricato sede dell'Attività dichiarata sia porzione di una struttura più ampia, le caratteristiche sopra descritte sono riferite all'intero immobile.

Art. 2.5.3 - Circostanze non influenti

E' tollerata e quindi può anche non essere espressamente dichiarata dal Contraente:

- l'esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, intendendosi ininfluente agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati. Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata;
- l'esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio che si intendono automaticamente assicurate nelle Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- l'esistenza di manufatti di cui all'articolo 12 comma 1 gruppo E del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita **per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;**
- l'esistenza di **non oltre 1 Kg** di Esplosivi;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), **purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;**

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:

Condizioni di assicurazione

- operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Mercì.

Relativamente alle caratteristiche del Fabbricato, non hanno influenza:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi **1/4** dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, non Finestrature, se la superficie da essi occupata non eccede il **10%** di quella totale delle pareti esterne;
- soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di **1/4** della superficie dei locali in cui si trovano non si considerano Solai;
- quelle di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);
- gazebo e tettoie esterne non fisse, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, **purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.**

Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella presente copertura assicurativa, inoltre, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (**purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale**) e al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata. Ai fini della presente copertura assicurativa, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, **sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 6.6 "Determinazione del danno", 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 9.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 9.5 "Aggravamento del rischio".

Art. 2.5.4 - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate

La copertura assicurativa, se non diversamente previsto, è prestata a Valore intero.

Per la determinazione della Somma assicurata per la partita "Fabbricato" e del valore delle Cose assicurate, deve essere considerato il Valore a nuovo.

ASSISTENZA

Art. 2.6 - Le garanzie

Le garanzie di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la Centrale Operativa - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni **nei limiti di quanto di riportato nell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda". Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.**

Le garanzie di assistenza sono prestate in relazione all'Attività dichiarata e, se riferite ai locali di un fabbricato, sono prestate in relazione alle Ubicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e sono operanti entro le **Somme assicurate di seguito riportate. Restano ferme le delimitazioni e le esclusioni previste nelle apposite sezioni del presente set informativo.**

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.6.1 - Emergenze in azienda (Garanzia assistenza valida per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" se non è operante la condizione di cui all'articolo 7.6 "Pagamento del Premio in una sola volta")

A) – Garanzia per l'impresa assicurata

A1) – Assistenza locali attività dichiarata

A1.1) - Invio di fornitori per interventi urgenti

Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, **entro 3 ore dalla richiesta**, delle prestazioni elencate.

- invio di un idraulico in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature, impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi e Infissi, maltempo, Incendio, Esplosione o fumo;
- invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche, maltempo, Incendio, Esplosione o fumo che rendano impossibile l'accesso ai locali adibiti all'Attività dichiarata, ovvero quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche in modo tale da non garantire la sicurezza delle stesse.

In relazione a tutte le prestazioni suindicate restano a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, dei pezzi di ricambio e materiali usati, **fino ad un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.**

Condizioni di assicurazione

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **fino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.**

Il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

A1.2) - Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime **24 ore** di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, **fino alla concorrenza di Euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.**

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico.

In alternativa, qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza di Euro 950 per evento e per Periodo di assicurazione, con il sottolimito di due ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza di Euro 1.000 per evento e per Periodo di assicurazione, con il sottolimito di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.**

Estensione di garanzia prestazioni A1.1) e A1.2)

La presente copertura assicurativa opera anche nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contratti stipulati con l'Impresa, fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alle precedenti prestazioni denominate "Invio di fornitori per interventi urgenti" e "Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura".

In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, l'Impresa terrà a proprio carico anche il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, fino ad un importo massimo di Euro 300 per evento.

A1.3) - Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di danneggiamento e/o rottura accidentale di uno o più vetri dei locali adibiti all'Attività dichiarata, maltempo, Incendio, Esplosione e/o fumo la Centrale Operativa invierà, **entro 24 ore** dalla richiesta, l'artigiano per risolvere il problema.

Restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita dell'artigiano di due ore di manodopera, dei pezzi di ricambio e materiali usati, **fino ad un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, **fino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.**

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

A1.4) - Invio di un frigorista

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista in seguito a mancato/irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, la Centrale Operativa invierà l'artigiano, **entro 24 ore**, per risolvere il problema, tenendo a proprio carico le spese **fino alla concorrenza di Euro 300 per Sinistro.**

Qualora la Centrale Operativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, l'Impresa provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dell'artigiano **fino alla concorrenza di Euro 500 per Sinistro.**

A1.5) - Spese di trasloco

Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano e sia necessario rimuovere mobili ed arredi dai locali dell'Attività dichiarata per effettuare lavori di ripristino, l'Impresa provvede a rimborsare, **dietro presentazione di regolari fatture e fino ad un massimo di Euro 1.500 per Sinistro**, i costi sostenuti dall'Assicurato per reperire ed ingaggiare una società di traslochi.

La richiesta deve pervenire entro e non oltre 60 giorni dal Sinistro ed i costi ulteriori all'attività di trasloco restano a carico dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

A1.6) - Servizi di pulizia

Qualora, a seguito dell'erogazione di uno degli interventi di cui ai precedenti articoli A1.1) e A1.3), organizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato dovesse risistemare i locali dell'Attività dichiarata e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa provvede a inviare - in orario diurno ferialo ed **entro 2 giorni lavorativi** dalla richiesta - una collaboratrice domestica.

Sono a carico della Centrale Operativa i costi di questa prestazione, **fino a un massimo di 4 ore lavorative**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risulta impossibile erogare il servizio nei tempi previsti, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, **fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro**.

A1.7) Spese di custodia effetti personali

Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano ed i locali adibiti all'Attività dichiarata siano risultati inagibili, la Centrale Operativa rimborsa, dietro presentazione di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato per la custodia temporanea dei beni ad uso personale presso un deposito, **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro**.

A2) - Altre prestazioni di assistenza

A2.1) - Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.

La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termo-tecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.

Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

A2.2) Consulenza legale di carattere generale

La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale "di prima necessità"; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso **entro il giorno ferialo** successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.

La prestazione opera nei casi di seguito indicati:

- a. informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria;
- b. informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.

La prestazione è erogata con il massimo di due volte per Periodo di assicurazione, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

A2.3) Anticipo spese cauzione all'estero

In caso di controversia legale che coinvolga direttamente l'Assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità **fino alla concorrenza di Euro 5.000**.

L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

A2.4) Anticipo spese legali all'estero

In caso di controversia legale che coinvolga direttamente l'Assicurato o un componente del nucleo familiare, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino alla concorrenza di Euro 1.000**.

L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

A3) - Assistenza dati informatici

A3.1) - Assistenza "CYBER" per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera, **con riguardo agli strumenti informatici destinati all'Attività dichiarata**, qualora l'Assicurato, **indipendentemente dalla causa**, non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:

Condizioni di assicurazione

- Server: su ogni tipologia di configurazione RAID, su network attached storage (NAS) e su sistemi di storage area network (SAN) indipendentemente dai componenti hardware e dal sistema operativo (Windows, Unix, Linux, Mac, SUN, HP e OS proprietari);
- Hard disk: standard e SSD non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e Mac (non server);
- Flash/stick memory con alloggiamento **presente esclusivamente all'interno di Laptop (computer portatili)**;
- Supporti di memoria con alloggiamento su attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale.

La Centrale Operativa organizza, **entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta**, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento **anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico**, fino alla concorrenza di **Euro 3.000 per Sinistro e per Periodo di assicurazione**.

A3.2) - Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati

Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvede ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.

B) - Garanzia di assistenza sanitaria

B1) Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24

Qualora il **titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitino di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di malattia, il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a disposizione per un consulto telefonico, che sarà effettuato immediatamente o al più tardi tramite ricontatto telefonico **entro 4 ore** da parte della Centrale Operativa.

Il servizio è gratuito, **non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è basato su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato**.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

Qualora il **titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitino di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Infine, se il **titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitano di un consiglio medico-specialistico telefonico, possono conferire tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa con uno specialista in: dermatologia, cardiologia, dietologia, geriatria, ginecologia, ortopedia, medicina dello sport, pediatria, reumatologia, oncologia e nefrologia a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

Tale consulenza medico-specialistica telefonica sarà organizzata **entro 48 ore lavorative** da parte della Centrale Operativa.

Il servizio di consulenza e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, **i costi della visita sono a carico dell'Assicurato**.

B2) Second Opinion - Consulenza sanitaria di altissima specializzazione

Quando, in seguito a malattia, il **titolare dell'impresa assicurata ed i suoi dipendenti** o il relativo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui l'Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, **entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato**. **Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale referante**. In particolare la Centrale Operativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto

Condizioni di assicurazione

eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la second opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.

Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.

Validità territoriale: Mondo.

B3) Consegna medicinali a domicilio

Qualora il **titolare dell'impresa assicurata o i suoi dipendenti** ricevano una prognosi di inabilità temporanea di **almeno 7 giorni per malattia** e non possano allontanarsi dal proprio domicilio, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti dal medico curante. Il costo relativo all'organizzazione del servizio di consegna rimane a carico della Centrale Operativa, **mentre restano interamente a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.**

La prestazione, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00, sarà erogata **entro 48 ore lavorative** dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerge la condizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile effettuare la consegna entro il termine indicato, previo accordo telefonico la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per l'organizzazione della spedizione, **nel limite di Euro 100 per evento** e con l'esclusione del costo dei medicinali.

La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato della prestazione prevista avverrà a giudizio della Centrale Operativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, la prestazione non potrà essere erogata **prima di 2 giorni lavorativi** dalla richiesta dell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Centrale Operativa di copia della certificazione medica da cui emerge la condizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.

La prestazione riferita alla stessa patologia o evento non potrà essere richieste più di una volta per Periodo di assicurazione.

Validità territoriale: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 3.1 - Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

La copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.

Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la **garanzia "Eventi atmosferici"** (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.4 "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni subiti da:

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Relativamente ai danni causati dal gelo, **la copertura non è operante, inoltre, per i danni:**

- subiti da Cose poste all'aperto o da Cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il Sinistro.

Relativamente ai danni causati dal sovraccarico neve non sono operanti le esclusioni di cui sopra e **la copertura, invece, non è operante per i danni** subiti da:

- strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Condizioni di assicurazione

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura, cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
 - b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a), b) e c):**
- d) causati da ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - e) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
 - f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
 - g) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
 - h) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa e i guasti causati dai ladri;
 - i) di ammanco, smarrimento, saccheggio, Estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
 - j) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, maremoti, maree (acqua alta), mareggiate, penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - k) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - l) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a Fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
 - m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- n) di rischio informatico intendendosi per tale:
 - n1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - n2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - n3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti n1) e n2);
 - o) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - o1) uso di internet o intranet;
 - o2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - o3) computer virus o software simili;
 - o4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
 - o5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;
- e, per i danni di cui ai precedenti punti n2) e n3), dovuti a:
- n6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
 - n7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
- sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. **Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti n1) e n2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.**

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.2 "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni:

- a) causati dai ladri ai locali dell'Ubicazione e ai relativi Infissi, Serramenti, recinzioni e cancelli per introdursi nei locali stessi;
- b) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
- d) causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
- f) da imbrattamento dei muri esterni dell'Ubicazione;

Relativamente ai danni avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo, la copertura non è operante per:

- g) le perdite, i danni, i costi e/o le spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.

Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività", la copertura non è operante per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;
- d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

Art. 4.4 - Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici" (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.4 "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni causati da:

- a) accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato;
- b) rigurgito di fognature;
- c) umidità, stilloididio, trasudamento, infiltrazione.

Relativamente ai danni causati dal gelo, **la copertura non è operante, inoltre, per i danni:**

- d) causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di rottura di impianti originata dal gelo nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Art. 4.5 - Limiti di copertura della garanzia "Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti" (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.5 "Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti", la copertura non è operante per i danni causati da sovraccarico neve.

Art. 4.6 - Limiti di copertura della garanzia "Allagamento" (Valido per la Soluzione "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.6 "Allagamento", la copertura non è operante per i danni causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa;
- b) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- c) fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) gelo, umidità, stilloididio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa;
- e) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La copertura non è operante, inoltre, per i danni:

- f) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine.

Art. 4.7 - Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.6 "Indennità aggiuntiva", l'Indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:

- 2.2.3 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- 2.3.8 "Perdita canoni di locazione".

Condizioni di assicurazione

Art. 4.8 - Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.1 "Bagnatura", la copertura non è operante per i danni:

- a) causati dalla rottura di impianti originata dal gelo se:
 - a1) installati all'aperto, anche se interrati;
 - a2) l'Attività dichiarata in Scheda tecnica di Ambito di rischio risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro;
- b) causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato nonché, relativamente al Rigurgito di fognature, quelli causati da eventi atmosferici;

nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Art. 4.9 - Limiti di copertura della garanzia "Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.2 "Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas", la copertura non è operante per le spese necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.

Art. 4.10 - Limiti di copertura della garanzia "Danni da fenomeno elettrico" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.3 "Danni da fenomeno elettrico", la copertura non è operante per i danni:

- a) derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- b) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.

Art. 4.11 - Limiti di copertura della garanzia "Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.4 "Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre", la copertura non è operante per le rotture derivanti da:

- a) eventi atmosferici;
- b) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici;
- c) operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- d) rimozione delle Lastre, degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

La copertura, inoltre, non è operante:

- e) per le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore della presente copertura non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) per le scheggiature e le rigature.

Art. 4.12 - Limiti di copertura della garanzia "Terremoto" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.5 "Terremoto", la copertura non è operante per i danni causati da:

- a) eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e maremoto;
- b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa.

Art. 4.13 - Limiti di copertura della garanzia "Alluvione e Inondazione" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.6 "Alluvione e Inondazione", la copertura non è operante per i danni:

- a) causati da:
 - a1) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
 - a2) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Alluvione o Inondazione sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa;
 - a3) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa;
 - a4) atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;

nonché per i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Condizioni di assicurazione

ASSISTENZA

Art. 4.14 - Limiti della copertura assicurativa (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni derivanti da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di Terrorismo;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità;
- m) evento di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della decorrenza della presente copertura assicurativa.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "A1) - Assistenza locali attività dichiarata" dell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda", **sono escluse le prestazioni derivanti da:**

- n) degrado graduale degli impianti causato da negligenza e mancanza di manutenzione da parte del titolare dell'Attività dichiarata;
- o) interruzione, perdita o sospensione temporanea di erogazione delle forniture pubbliche di elettricità, acqua o gas nei locali dell'Attività dichiarata, a qualunque causa siano esse imputabili.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa interventi su:

- p) ambienti al di fuori del perimetro dei locali dell'Attività dichiarata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mura, cancelli, siepi, recinzioni, costruzioni annesse, tettoie, garage distaccati, installazioni collettive, impianti ad uso collettivo o del fornitore e/o distributore di acqua, gas o energia elettrica;
- q) impianti con difetti di costruzione, di installazione, non a norma;
- r) impianti senza certificazione di avvenuta manutenzione obbligatoria periodica.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "A3) - Assistenza dati informatici" dell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda", **sono escluse le prestazioni derivanti da:**

- s) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- t) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "B) - Garanzia di assistenza sanitaria" dell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda", **sono escluse le prestazioni derivanti da:**

- u) richieste di consulenza derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, note all'Assicurato prima della decorrenza della presente copertura assicurativa;
- v) richieste di consulenza in presenza di un'emergenza medica;
- w) richieste di consulenza per patologie psichiatriche;
- x) richieste di prescrizioni di certificati medici;
- y) richieste di congedi per malattia e loro possibile prolungamento;
- z) svolgimento di attività professioni pericolose;
- aa) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- bb) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- cc) suicidio o tentativo di suicidio;
- dd) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- ee) quarantene.

Condizioni di assicurazione

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verificano nella Repubblica Italiana.

ASSISTENZA

Art. 5.2 - Validità territoriale

Le garanzie di assistenza riferite ai locali di un fabbricato, sono valide per le Ubicazioni poste nella Repubblica Italiana.

Per le altre prestazioni di assistenza, la validità territoriale è indicata nelle singole prestazioni riportate nell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda".

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigore delle condizioni di assicurazione previste da una edizione di Ultra successiva alla presente edizione.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
- presentare denuncia di Sinistro avvisando ai sensi dell'art. 1913 codice civile:
 - l'Impresa telefonando al numero verde 800.88.55.00 (per chiamate dall'estero: +39 02.89.040.764) o accedendo alla propria Area Clienti all'interno del sito www.allianzviva.it,
 - o, alternativamente,
 - il proprio intermediario assicurativoentro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali.

Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve **darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.3 - Servizio di salvataggio e risanamento

Il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate**, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di un evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa

800/458.800

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata. Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. **Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.**

A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, saranno rimborsate dall'Impresa.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 6.5 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 "Obblighi";
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2.5.4 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.6 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", della presente copertura assicurativa, con i criteri di seguito riportati.

Fabbricato:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione ed avverrà **ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le **Somme assicurate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio alle rispettive partite risultano:**

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Lastre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili **sono solo quelli sostenuti perché strettamente necessari** in relazione all'evento accaduto, **solo se sono documentati e sono effettivamente sostenuti** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 6.7 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle Cose assicurate, **escluse le Cose assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 codice civile**, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2.5.4 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate" eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, **l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 10%, elevato al 20% se richiamata in Scheda tecnica di Ambito di rischio ed operante la condizione di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale". **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Art. 6.8 - Liquidazione a Primo rischio assoluto, acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro:

- per le garanzie prestate nella presente copertura assicurativa a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita "Fabbricato" e fino al limite massimo di Euro 5.000.

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;

Condizioni di assicurazione

- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'articolo 6.6 "Determinazione del danno") sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alla partita "Fabbricato", o comunque superi il limite massimo complessivo di Euro 5.000. Questo limite è da considerarsi già al netto di eventuali Franchigie;
- **in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.**
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**
Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 6.9 - Titorialità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.10 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

Art. 6.11 - Termini di Indennizzo

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostantive alla corresponsione dell'Indennizzo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

Art. 6.12 - Sistemi di protezione dell'impianto elettrico difformi dalle dichiarazioni contrattuali

A condizione che il Contraente abbia reso informazioni relative all'adozione di sistemi di protezione da sovratensioni, riscontrabili in Scheda tecnica di Ambito di rischio, qualora in caso di Sinistro che interessi la garanzia Fenomeno elettrico, relativamente all'impianto al servizio del Fabbricato o al Macchinario danneggiato, si accerti l'assenza o la mancata corrispondenza dei sistemi di protezione adottati rispetto alle dichiarazioni contrattuali, o qualora i sistemi di protezione esistano ma non siano regolarmente funzionanti, l'Impresa applicherà gli Scoperti riportati nella tabella a seguire:

SPD – Classe dichiarata	SPD – Classe rilevata	Scoperto
Classe III	Classe II	10%
Classe III	Classe I	20%
Classe III	Assente o non funzionante	30%
Classe II	Classe I	10%
Classe II	Assente o non funzionante	20%
Classe I	Assente o non funzionante	10%

Condizioni di assicurazione

ASSISTENZA

Art. 6.13 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è **tenuto** ad avvisare telefonicamente la Centrale Operativa tramite il:

- numero verde 800/458.800 dall'Italia;
- numero 02/26609114 anteponendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari.

comunicando:

- il tipo di assistenza che vuole richiedere;
- il cognome e il nome o la denominazione sociale;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero della copertura assicurativa;
- l'indirizzo e il luogo da cui chiama;
- il recapito telefonico;
- l'ubicazione dei locali adibiti all'Attività per i quali si chiede l'intervento, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.

Art. 6.14 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Nel caso in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un altro assicuratore, le prestazioni previste dalla presente copertura assicurativa **sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi** a lui addebitati dall'assicuratore che ha erogato direttamente la prestazione. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

Art. 6.15 - Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate:

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
- c) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino agli importi stabiliti nelle singole prestazioni. Eventuali eccedenze rispetto a tali importi, resteranno a carico dell'Assicurato;
- e) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
- f) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora il titolare dell'Attività dichiarata oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dei locali adibiti all'Attività dichiarata, possa presenziare durante i lavori di ripristino.

Art. 6.16 - Spese sostenute dall'Assicurato

La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Centrale Operativa **deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:**

AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia

Ufficio liquidazione sinistri assistenza

Casella postale 302

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.

Art. 6.17 - Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) Euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile** il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

■ **Procedura SDD**

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

■ **Addebito su carta di credito**

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale *(Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio) (Non valido per le garanzie di assistenza)*

Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale – **solo se superiore – calcolata rapportando** l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)*

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell'ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennialità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.5 “Recesso in caso di Sinistro” l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

Art. 7.5 - Rimborso del Premio in caso di recesso dalle garanzie

Nell'ipotesi in cui le parti esercitino il diritto di recesso dalle garanzie previsto all'articolo 8.6 “Recesso dalle garanzie” l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alle garanzie interessate dal recesso per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto. Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti, ove consentito, il diritto di recesso da tutte le garanzie l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alla presente copertura assicurativa per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.6 - Pagamento del Premio in una sola volta *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e in caso di pagamento del Premio in una sola volta)*

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.1a "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", è stato pagato in una sola volta e si riferisce all'intera durata della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La copertura assicurativa, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2b "Tacito rinnovo", **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio *(Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio *(Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

- a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Ultra", richiamato all'articolo 1.2.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Condizioni di assicurazione

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a e 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Periodo di carenza delle garanzie aggiuntive "Terremoto" e/o "Alluvione e Inondazione" (*Valido se selezionate le garanzie aggiuntive "Terremoto" e/o "Alluvione e Inondazione"*)

Fermo quanto previsto all'articolo 8.1a e 8.1b "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", la **copertura assicurativa ha effetto** dal 20° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Qualora questa copertura sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione o in rinnovo di altra, che era in essere con l'Impresa, riguardante la stessa Ubicazione, le stesse Cose assicurate e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano:

- **dal giorno di decorrenza** della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
- **dal giorno di decorrenza** di questa copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori Somme eventualmente assicurate.

Art. 8.5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni**, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Ultra" richiamato all'articolo 1.2. **Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera d-bis di cui al D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.

Art. 8.6 - Recesso dalle garanzie (*Valido se selezionata la garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e/o le garanzie aggiuntive "Terremoto" e/o "Alluvione e Inondazione"*)

Relativamente alle garanzie di cui agli articoli:

- 2.2.2 "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici";
- 2.3.5 "Terremoto";
- 2.3.6 "Alluvione e Inondazione";

alle parti è attribuita la facoltà di recedere dalle garanzie stesse in qualsiasi momento, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni. L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. **Se il recesso dalle garanzie avviene da parte dell'Impresa, al Contraente è attribuita la facoltà di recedere da tutte le altre garanzie prestate nella presente copertura assicurativa, inviando lettera raccomandata all'Impresa entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni e pertanto la copertura cesserà.** Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 15 giorni.

Art. 8.7 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi **se il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.**

Condizioni di assicurazione

Art. 9.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.4 - Altre coperture di Assistenza con l'Impresa

Se sono in vigore altre coperture di Assistenza, emesse dall'Impresa, per la stessa prestazione e per la stessa Ubicazione e/o per lo stesso soggetto, i vari importi di spesa (ore di manodopera, costo dei materiali, massimo esborso complessivo) se previsti si sommano.

Art. 9.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.6 - Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese nel presente Ambito di rischio, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso **se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.**

L'Impresa ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 9.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.10 - Clausola broker (*Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.